

del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

ARTICOLO 11

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

AMMINISTRAZIONE

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a company name or official seal. The signature is fluid and appears to be a personal name.

ARTICOLO 12

L'amministrazione della Società, a seconda di quanto deliberato dall'Assemblea è affidata:

- a) ad un Amministratore Unico;
- b) a due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti nominati nell'atto costitutivo o successivamente dalla assemblea, che ne determina il compenso in misura fissa o in percentuale sull'utile dell'esercizio;
- c) ad un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di due ad un massimo di nove membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina.

Essi durano in carica a tempo indeterminato, sino a revoca o dimissioni.

L'Amministratore Unico o gli Amministratori od i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere scelti anche fra i non soci.

Nel caso in cui vengano determinati i compensi agli amministratori in carica la Società potrà provvedere alla istituzione di un fondo di quiescenza alimentato con accantonamenti annuali.

ARTICOLO 13

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritti adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla Società.

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 14

In caso di richiesta di almeno due amministratori e comunque in caso di decisioni che riguardano il Consiglio stesso, il



Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori sindaci effettivi e revisori, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di

accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 15

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione alcuna ed ha quindi facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The signature is cursive and appears to be 'G. G. G.'. The stamp is faint and mostly illegible, but it seems to contain some text around the perimeter.

conseguimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o le presenti Norme Di Funzionamento Della Società riservino inderogabilmente all'Assemblea.

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Società. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della Società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

RECESSO e ESCLUSIONE DEL SOCIO

ARTICOLO 16

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di Società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalle presenti Norme Di Funzionamento Della Società, all'introduzione di vincoli che impediscano il trasferimento delle partecipazioni

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dalle presenti Norme Di Funzionamento Della Società.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente punto, dovrà essere comunicata all'organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo articolo.

ARTICOLO 17

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 cod. civ.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla Società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in

quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ. Tuttavia se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della Società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, prima o al massimo contestualmente all'esecuzione del rimborso, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della Società.

ARTICOLO 18

Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi ai sensi delle presenti Norme Di Funzionamento Della Società. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione

del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la Società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 17, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 19

La Società può nominare il collegio sindacale o il revisore. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art.2477 c.c., la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 20

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio ed entro i termini statutari e di legge, l'organo amministrativo provvederà, a norma di legge, alla compilazione ed alla formazione del bilancio.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi a sensi delle presenti Norme Di Funzionamento Della Società, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

ARTICOLO 21

Gli utili netti di esercizio saranno così ripartiti:

- a) non meno del 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ordinaria;
- b) il restante 95% (novantacinque per cento) ai soci in proporzione delle quote da ciascuno di essi possedute, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della Società.

SCIoglimento

ARTICOLO 22

Addivencendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni delle presenti Norme Di Funzionamento Della Società. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.

TITOLI DI DEBITO

ARTICOLO 23

La Società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica delle presenti Norme Di Funzionamento Della Società.

La Società può emettere titoli di debito per somma

e
n
a
s
i

complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della Società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della Società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la Società possa modificare tali condizioni e modalità.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 24

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra soci e la Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.



La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora irrevocabilmente stabilito che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 e n. 6.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del Capitale Sociale. I soci assenti o dissenzianti possono esercitare il diritto di recesso.

DISPOSIZIONI FINALI


ARTICOLO 25

Per tutto quanto non espressamente contemplato nelle presenti Norme Di Funzionamento Della Società, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli otto per facciate trentadue, ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, alla parte che lo approva e lo sottoscrive alle ore diciassette.

Firmato: FRANCESCO GALATA'

GENNARO CHIANCA NOTAIO SIGILLO

A handwritten signature in dark ink is written over a circular notary seal. The seal contains the text "GENNARO CHIANCA" and "NOTAIO" around its perimeter. The signature is a stylized, cursive script.

Allegato "A"

alla Raccolta n. 2287

PROCURA SPECIALE

Mandante: Società "Enneci Holding Ltd", con sede legale in Inghilterra, registrata a Cardiff presso la Companies House dell'Inghilterra e Galles al numero 6374331, rappresentata dall'amministratore Sig.ra Parveen Akhter, nata a High Wycombe il 9 Ottobre 1974, e residente in 30 Newport Road, Reading (GB).

Mandatario: Nome: "Francesco", Cognome: "Galata", nato a Sarzana (SP), Italia, il 30 Luglio 1958 e residente a Reading (GB), Flat 5, 105 London Street

REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD

L'anno duemilasette, il giorno 11 del mese di Dicembre (11/12/2007), in Reading, Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord

Innanzi a me notaio William Fursman con studio in 81-83 School Road, Tilehurst, Reading RG31 5AT iscritto all'Ordine dei Pubblici Notai dell'Inghilterra e Galles presso la Court of Faculties of the Archbishop of Canterbury senza l'assistenza dei testimoni per avervi il comparente con il mio consenso rinunciato

è presente

Sig.ra Parveen Akhter la quale interviene al presente atto non in proprio ma quale amministratore e legale rappresentante del "Mandante", in virtù dei poteri conferiti

Della identità di detto comparente, io Notaio sono certo per conoscenza personale. Dopo essere stato ammonito sulle conseguenze legali e penali di chi effettua dichiarazioni mendaci o non più corrispondenti a verità il comparente conferma solennemente di essere il funzionario con totale poteri di firma del "Mandante".


Con il presente atto il Mandante nomina, con decorrenza immediata e scadenza 28 Febbraio 2008 proprio procuratore il "Mandatario" affinché in nome, vece e conto del mandante partecipi all'assemblea costitutiva della società a responsabilità limitata di diritto italiano denominata Enneci Italia & Partners Srl, con sede in Genova, Capitale sociale €11.000 (undicimila/00 euro) e ne sottoscriva il 40% del capitale sociale, attribuendo al mandatario altresì il potere di nominare se stesso o altra persona amministratore unico *ad interim*, di effettuare il versamento ex art. 2464 del codice civile, di ricercare e scegliere un domicilio fiscale, richiedere il codice fiscale e quanto altro sia necessario alla costituzione della società.

Il tutto sin da ora con promessa di rato e fermo, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma e senza che mai possa essere eccepita al nominato procuratore carenza di poteri. Il mandante è consapevole che il mandatario rappresenterà, in veste di procuratore, anche il restante 60% del capitale sociale della costituenda società e non eccepisce alcun impedimento di conflitto di interessi. Il presente mandato è a titolo gratuito e con obbligo di rendiconto e da esaurirsi in un unico contesto.

Del che richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, che viene quindi letto ad alta voce e per intero dal comparente che, da me interpellato, lo conferma ed approva.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, occupa di fogli uno, e sin qui della pagina due.

Firmato
Parveen Akhter



Timbro e Firma del Notaio

W. Furman
Notary Public

William Furman LL.M.
81-83 School Road
Tilehurst
Reading RG31 5AT
Notary Public &
Solicitor



ata
ero
ata
ad,

il

ig,

st,
es
lei

ile

le.
ua
na

28
to
tà
in
el
o
i4
ce

o
ta
di
e
a

ta

APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961 / Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

1. Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Pays: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

This public document / Le présent acte public

2. Has been signed by **William Furesman**
a été signé par

3. Acting in the capacity of **Notary Public**
agissant en qualité de

4. Bears the seal/stamp of **The Said Notary Public**
est revêtu du sceau/timbre de

5. at London/A Londres Certified/Attesté
6. the/le **17 December 2007**

7. by Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs /
par le Secrétaire d'Etat Principal de Sa Majesté aux Affaires Etrangères et du Commonwealth.

8. Number/sous No **H622683**

9. Stamp:
timbre:

10. Signature: **R Shilton**



For the Secretary of State / Pour le Secrétaire d'Etat

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country. An apostille or legalisation certificate only confirms that the signature, seal or stamp on the document is genuine. It does not mean that the contents of the document are correct or that the Foreign & Commonwealth Office approves of the contents.

Allegato " B "
alla Raccolta n. 2287

PROCURA SPECIALE

Mandante: Società "VI-Forex & Options Ltd.", con sede legale in Inghilterra, registrata a Cardiff presso la Companies House dell'Inghilterra e Galles al numero 6310211, rappresentata dall'amministratore Sig.ra Parveen Akhter, nata a High Wycombe il 9 Ottobre 1974, e residente in 30 Newport Road, Reading (GB).

Mandatario: Nome: "Francesco", Cognome: "Galata", nato a Sarzana (SP), Italia, il 30 Luglio 1958 e residente a Reading (GB), Flat 5, 105 London Street

REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD

L'anno duemilasette, il giorno 11 del mese di Dicembre (11/12/2007), in Reading, Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord

Innanzitutto a me notaio William Fursman con studio in 81-83 School Road, Tilehurst, Reading RG31 5AT iscritto all'Ordine dei Pubblici Notai dell'Inghilterra e Galles presso la Court of Faculties of the Archbishop of Canterbury senza l'assistenza dei testimoni per avervi il comparente con il mio consenso rinunciato

è presente

Sig.ra Parveen Akhter la quale interviene al presente atto non in proprio ma quale amministratore e legale rappresentante del "Mandante", in virtù dei poteri conferiti

Della identità di detto comparente, io Notaio sono certo per conoscenza personale. Dopo essere stato ammonito sulle conseguenze legali e penali di chi effettua dichiarazioni mendaci o non più corrispondenti a verità il comparente conferma solennemente di essere il funzionario con totale poteri di firma del "Mandante".


Con il presente atto il Mandante nomina, con decorrenza immediata e scadenza 28 Febbraio 2008 proprio procuratore il "Mandatario" affinché in nome, vece e conto del mandante partecipi all'assemblea costitutiva della società a responsabilità limitata di diritto italiano denominata Enneci Italia & Partners Srl, con sede in Genova, Capitale sociale €11.000 (undicimila/00 euro) e ne sottoscriva il 60% del capitale sociale, attribuendo al mandatario altresì il potere di nominare se stesso o altra persona amministratore unico *ad interim*, di effettuare il versamento ex art. 2464 del codice civile, di ricercare e scegliere un domicilio fiscale, richiedere il codice fiscale e quanto altro sia necessario alla costituzione della società.

Il tutto sin da ora con promessa di rato e fermo, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma e senza che mai possa essere eccepita al nominato procuratore carenza di poteri. Il mandante è consapevole che il mandatario rappresenterà, in veste di procuratore, anche il restante 40% del capitale sociale della costituenda società e non eccepisce alcun impedimento di conflitto di interessi. Il presente mandato è a titolo gratuito e con obbligo di rendiconto e da esaurirsi in un unico contesto.

Del che richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, che viene quindi letto ad alta voce e per intero dal comparente che, da me interpellato, lo conferma ed approva.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, occupa di fogli uno, e sin qui della pagina due.


Firmato
Parveen Akhter



Timbro e Firma del Notaio

W. Foreman,
Notary Public

William Foreman LL.M.
81-02 School Road
Tilghurst
Reading RG31 5AT
Notary Public &
Solicitor



APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961 / Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

1. Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Pays: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

This public document / Le présent acte public

2. Has been signed by **William Fursman**
a été signé par
3. Acting in the capacity of **Notary Public**
agissant en qualité de
4. Bears the seal/stamp of **The Said Notary Public**
est revêtu du sceau/timbre de

Certified/Attesté

5. at London/à Londres

6. the/le 17 December 2007

7. by Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs /
par le Secrétaire d'Etat Principal de Sa Majesté aux Affaires Etrangères et du Commonwealth.

8. Number/sous No **H622684**

9. Stamp:
timbre:


10. Signature: **R Shilton**



For the Secretary of State / Pour le Secrétaire d'Etat

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country. An apostille or legalisation certificate only confirms that the signature, seal or stamp on the document is genuine. It does not mean that the contents of the document are correct or that the Foreign & Commonwealth Office approves of the contents.

Registrato a Sarzana il 23/01/08 al n. 331
 Presentato al Tribunale di Sarzana OCIAA di
RENOVA il 25/01/08
 La p. n. 32 di numero
32 fasciato è conforme all'origi-
 nale regolarmente firmato e si rilascia oggi per
 usi di legge.
 Sarzana il 23/01/08



A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'L. Cardinale', is written across the page. To the right of the signature is a circular stamp, which is mostly illegible but appears to contain some text and a date.